

| | | | |
|--|--|---|--|
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - Sede Legale: Via Saffi, 2 - 48013 BRISIGHELLA (RA) | |  Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola | |
|  Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna |  Riserva Naturale Bosco della Frattona |  Riserva Naturale Onferno |  Riserva Naturale Bosco di Scardavilla |

**NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE
DEL SITO IT4070011 ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA**

IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

VISTA la legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 14;

VISTA la direttiva 92/43/CEE;

VISTA la direttiva 09/147/UE;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 38 del 19 dicembre 2013 ad oggetto: "Approvazione del Piano di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione del SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola" - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 323-Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Sottomisura 2 – Realizzazione delle misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000";

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 del 28 aprile 2014 ad oggetto: "Misure Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 approvate con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 38 del 19 dicembre 2013. Correzioni e integrazioni";

CONSIDERATA la necessità di disciplinare in forma regolamentare le misure prescrittive approvate con le deliberazioni sopra citate;

EMANA LE SEGUENTI

“NORME PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SITO IT4070011 ALL’INTERNO DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”

Articolo 1 Gestione e interventi su corpi idrici e loro pertinenze

1. Gli enti e le strutture pubbliche, le imprese e i proprietari impegnati a diverso titolo nella gestione dei corsi d’acqua applicano i metodi di gestione definiti dal Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei Siti della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione di Giunta regionale 667 del 18 maggio 2009.
2. Gli interventi di espurgo, risagomatura delle sponde dei corsi d’acqua e degli argini sono consentiti per tratti continui non superiori a 200 metri alternati a tratti al minimo di 200 metri in cui non vengono effettuati interventi.
3. L’accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d’acqua non sono consentiti nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio.
4. Sono inoltre confermate le prescrizioni definite dalla D.G.R. n. 1224 del 2008 consistenti in:
 - a) divieto di effettuare le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d’acqua di zone umide nel periodo estivo, fatte salve le esigenze di sicurezza ed emergenza idraulica e gli interventi di manutenzione straordinaria, previa valutazione di incidenza;
 - b) divieto di eliminazione di isole, barene e dossi esistenti in zone umide;
 - c) divieto di uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d’acqua (compresi i canali), lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi.
5. Sono tutelati come fasce tampone per il mantenimento della vegetazione per evitare forti variazioni dell’ecologia delle aree (soleggiamento) i terreni nel raggio di 10 metri attorno ai punti con l’habitat 7220-Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) ed è rigorosamente tutelata l’igrofilia originaria.
6. Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del continuum dei corsi d’acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario.
7. Obbligo per i progetti che prevedono l’interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti di costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.
8. Mantenimento del bilancio idrico nei sistemi idrici epigei o ipogeï afferenti agli habitat 7220.
9. Al fine di mantenere le caratteristiche ambientali del torrente Sintria, del rio Basino e del rio Gambellaro, nei tratti ricompresi nel sito di questi tre corsi d’acqua sono vietati:
 - a) nuovi scarichi idrici e il potenziamento di quelli esistenti;
 - b) nuove captazioni e il potenziamento di quelle esistenti;
 - c) interruzioni della continuità del corso d’acqua che non siano finalizzate all’eventuale impedimento alla risalita da parte di *Procamburus clarkii*;
 - d) interventi in alveo che comportino una modifica delle caratteristiche morfologiche e granulometriche non tese a favorire la presenza delle specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE ivi presenti.

Articolo 2 Attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali

1. Nelle aree comprese all'interno del sito sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
 - a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
 - b) la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, dove sono presenti siti di nidificazione di rapaci ed altre specie sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'ente competente alla valutazione di incidenza;
 - c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
 - d) la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE o habitat di specie delle direttive 92/43/CEE o 09/147/UE;
 - e) la manutenzione della vegetazione arborea e arbustiforme sotto le linee di media e alta tensione mediante tagli nel periodo 1 marzo- 31 agosto;
 - f) la manutenzione alle linee di trasporto energetico e telefonico aeree od interrato nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 10 agosto, ad eccezione degli interventi di somma urgenza.
2. La valutazione di impatto ante e post operam degli impianti eolici (che ancorché realizzati al di fuori del SIC, possono interessare le popolazioni delle specie significative per il SIC di Uccelli nel raggio di 15 km e di Chirotteri nel raggio di 30 km) deve essere effettuata:
 - a) su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso di quattro stagioni consecutive, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci),
 - b) pubblicizzando debitamente l'inizio dei rilievi sul campo utilizzando gli strumenti di informazione ordinariamente previsti,
 - c) attenendosi per i chirotteri alle indicazioni fatte proprie dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006,
 - d) individuando e monitorando le rotte migratorie degli Uccelli e dei Chirotteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere, ecc.) in grado di fornire le indispensabili indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzioni di volo, intensità, ecc.).
3. È obbligatoria la valutazione di incidenza per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di qualsiasi potenza e dimensione, sono invece sempre consentiti e incoraggiati gli impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici, a condizione che non modificano i sottotetti e le condizioni di accessibilità degli stessi per i Chirotteri.

Articolo 3 Attività estrattive

1. È vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, prevedendo, altresì, che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, attraverso:
 - a) il modellamento con morfologie naturali delle aree di accumulo del detrito (discariche) e l'eventuale forestazione mediante impiego di sole specie autoctone e

caratteristiche delle macchie e dei boschi della Vena del Gesso romagnola, con sestri d'impianto naturali e composizione floristica coerente con gli habitat spontanei presenti, lasciando, in ogni caso almeno il 50% delle superfici prive di interventi di rinverdimento e libere alla naturale evoluzione;

- b) l'eventuale chiusura parziale degli ingressi delle gallerie di cava con il detrito, lasciando corridoi di volo idonei agli spostamenti delle diverse specie di Chiroteri e mantenendo comunque prive di accumuli le aree interne delle gallerie stesse;
 - c) la regolamentazione degli accessi umani alle gallerie di cava non altrimenti occluse, mediante cancellate o reti, realizzate in modo tale da lasciare, comunque, corridoi di volo idonei agli spostamenti delle diverse specie di Chiroteri;
 - d) la creazione di piccole zone umide per Anfibi e Invertebrati acquatici nelle zone basali;
 - e) la creazione aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, mediante impiego di sole specie autoctone e caratteristiche delle macchie e dei boschi della Vena del Gesso romagnola, con sestri d'impianto naturali e composizione floristica coerente con gli habitat spontanei presenti;
 - f) la realizzazione di cavità e anfratti nelle pareti verticali o sub-verticali di cava;
 - g) la realizzazione di accumuli di detrito di grosse dimensioni alla base delle rupi;
- in ogni caso, i progetti di sistemazione finale devono conseguire la positiva valutazione di incidenza.

2. Sono ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso:

- h) la creazione di zone umide e/o di aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione, nei fondovalle,
- i) la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari.

Articolo 4 Interventi su fabbricati e strade

1. Le norme vigenti in materia di conservazione della natura non pongono particolari limiti agli interventi di sistemazione di strade e fabbricati, se non indirettamente, in quanto:

- la DGR 1224/2008 vieta la "distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli";
- la L.R. n. 15/2006 vieta il "danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione" e il "disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione".

2. Gli interventi edilizi di cui all'Allegato della L.R. 31/2002 sugli edifici esistenti e sui ponti devono essere effettuati installando bat brick e bat box in numero complessivo minimo di due per costruzione, evitando inoltre la stilatura di giunti e fessure tra gli elementi della muratura e conservando gli spazi utilizzati dalle colonie di Chiroteri. Nel caso di demolizione delle strutture deve essere prevista l'installazione di un minimo di tre bat box per edificio in posizioni adeguate, da collocarsi nelle vicinanze dell'edificio demolito. È fatta salva la possibilità di effettuare una perizia chiroterologica, come da

procedura operativa indicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle linee guida per la conservazione dei Chiroterri nelle costruzioni antropiche, al fine di caratterizzare la presenza dei chiroterri e definire le mitigazioni necessarie in relazione agli interventi previsti

3. E' vietata qualsiasi forma di disturbo a siti di rifugio per chiroterri presenti sia su manufatti in uso che su quelli abbandonati. In caso di problematiche derivanti dalla contestuale presenza di uomini e chiroterri o in caso di lavori che coinvolgano un manufatto, di proprietà pubblica o privata, effettivamente o potenzialmente utilizzato come sito di rifugio, è fatto obbligo di seguire il protocollo d'intervento presentato nel documento Linee guida per la conservazione dei chiroterri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi edito nel 2008 a cura del GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4. I lavori su manufatti (edifici, ponti, ecc.) con accertata presenza di Chiroterri devono essere eseguiti al di fuori del periodo di presenza di tali specie, dal 1 aprile al 30 settembre in caso di presenza invernali e dal 1 settembre al 30 aprile in caso di presenze riproduttive.

5. Le nuove edificazioni devono prevedere soluzioni idonee al rifugio delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento ai Chiroterri. Devono essere garantite soluzioni che impediscano alle specie indesiderate (es. piccione di città) l'utilizzo degli spazi interstiziali presenti negli edifici, e che al contempo consentano l'accesso alle specie di interesse comunitario presenti nel sito, tra cui:

- a) incassare i cosiddetti bat brick esistenti in commercio nelle pareti esterne degli edifici in costruzione;
- b) prevedere accessi a spazi vuoti nei muri e nei sottotetti;
- c) lasciare spazi nei rivestimenti murali esterni e sotto alle tegole;
- d) creare fessure profonde attorno ad alcuni mattoni o pietre delle pareti lasciandole libere dal cemento;
- e) per il trattamento delle strutture in legno evitare l'utilizzo di sostanze nocive per i chiroterri (contenenti ad esempio sostanze come Lindano, Dieldrina e Pentaclorofenolo-PCP) utilizzando invece solo sostanze a bassa tossicità per i Mammiferi e con una bassa persistenza nell'ambiente (come per esempio olio di tung, prodotti a base di piretroidi sintetici, come la Permetrina e la Cipermetrina o prodotti che agiscono in modo selettivo sugli insetti come inibitori della chitina e con bassissima tossicità sui Mammiferi). Sia per gli impregnanti che per le vernici, vanno utilizzati prodotti "all'acqua", cioè che non contengono solventi sintetici, in quanto hanno una minor tossicità.

6. Nel sito è vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio idonee ai Chiroterri, pertanto dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:

- a) l'illuminazione decorativa degli edificati deve essere esclusa o realizzata in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroterri;
- b) se l'illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi;
- c) nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati, fermo restando l'obbligo di escludere l'illuminazione diretta di vie di accesso e rifugi dei chiroterri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità;

- d) ove possibile si raccomanda, in luogo dell'illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule attivate dal passaggio di mezzi o persone.
7. È vietato il posizionamento di fonti di luce che puntino verso il cielo, limitandosi al posizionamento di illuminazione con fascio di luce diretto a terra.
8. È vietata l'asfaltatura delle strade sterrate poderali di qualsiasi tipo salvo per comprovate esigenze di pubblica utilità.
9. È vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza.
10. Durante l'inverno, in caso di gelo, utilizzare per lo spargimento sulle strade materiale alternativo al sale (cloruro di sodio) idoneo allo scopo (ad esempio pietrisco fine o cloruro di calcio).

Articolo 5 Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. Nel sito sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione ovvero della tutela di habitat e specie di interesse comunitario.
2. Le attività di ricerca, studio e didattiche sono soggette al rilascio di autorizzazione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali, o arborei, l'Ente gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali, la domanda deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date ed i siti precisi di prelievo, i mezzi di cattura previsti. L'Ente gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
3. Le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi motorizzati e, in generale, tutte le attività organizzate di ogni genere, che prevedono la partecipazione contemporanea di più di 50 persone, devono essere sottoposte a pre-valutazione di incidenza.
4. Sono vietate le attività di seguito indicate:
- a) la circolazione motorizzata al di fuori delle strade pubbliche, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori in riferimento alla L.R. 30/81 art. 13 e alla Delibera di giunta n. 182 del 95 artt. 81 e 82.
- b) la circolazione motorizzata lungo la Via Monte Mauro, nel tratto compreso tra il parcheggio della Fattoria Rio Stella e il parcheggio di Ca'Castellina di Sotto, che dovranno essere debitamente segnalati, fatta eccezione per i residenti nei tre Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per i proprietari di fabbricati e terreni raggiunti dalla suddetta strada;
- c) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli habitat ad essa necessari e/o di interesse comunitario;
- d) il sorvolo a bassa quota, inferiore a 1.000 metri s.l.m., nonché l'atterraggio, il carico e lo scarico di merci e/o persone, è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore, fatti salvi i mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza ed antincendio; per esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di studio e monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del sito purché espressamente autorizzati dall'Ente di gestione;

- e) l'arrampicata libera o attrezzata nelle pareti rocciose in cui è stata segnalata negli ultimi decenni la riproduzione di Gufo reale (*Bubo bubo*) e Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) (vedi carta degli habitat potenziali idonei alla riproduzione); occorre assicurare il pieno coinvolgimento delle associazioni di settore nella promozione di una gestione compatibile della pratica di arrampicata sportiva, attraverso la definizione di regolamenti, la realizzazione di azioni di mitigazione sulle aree non interessate dall'attività come ad esempio la realizzazione di nuovi siti di nidificazione, l'attività di sorveglianza e una periodica attività di informazione e formazione ai soci, al fine di diffondere la conoscenza e la cultura della tutela dei rapaci rupicoli,
- f) il campeggio libero;
- g) l'uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore;
- h) l'uso di fuochi d'artificio;
- i) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi motivi di protezione fitosanitaria soggetti a valutazione di incidenza;
- j) l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti fatto salvo quanto previsto nelle presenti Misure Specifiche di Conservazione o per altre attività espressamente autorizzate dall'Ente gestore;
- k) l'uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili in ambienti esterni.

Articolo 6 Attività agricole e zootecniche

1. La Regione Emilia-Romagna ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR n. 828 del 13/06/2011, definendo l'elenco degli impegni applicabili a livello regionale. Oltre alle misure di conservazione specifiche, le aziende agricole, al fine di tutelare la fauna selvatica e la protezione degli habitat, devono rispettare i seguenti impegni di natura agronomica:

- a) rispetto del divieto di bruciatura delle paglie e delle stoppie su seminativi o foraggere a fine ciclo
- b) rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente o assimilate
- c) nel caso di superfici ritirate dalla produzione o non seminate
 - I. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno
 - II. attuazione di sfalci/trinciature con cadenza almeno annuale
 - III. attuazione del pascolamento
 - IV. rispetto del periodo di divieto di sfalci/trinciatura, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno
- d) divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti o di eseguire livellamenti non autorizzati, sui terreni aziendali;
- e) divieto di convertire ad altro utilizzo e di effettuare la trasemina o interventi di arricchimento floristico, arricchimento pedologico con ammendanti o con sostanze organiche naturali o di sintesi nelle praterie aride ascrivibili alle *Festuco Brometalia* o alle *Thero-Brachypodietea*.

2. Gli interventi strutturali ed altri interventi aziendali con incidenza potenzialmente significativa (viabilità, edifici, insediamenti produttivi, livellamenti ecc.), realizzati dal 1 gennaio 2005, o in corso di realizzazione, devono essere oggetto di uno specifico procedimento amministrativo denominato "Valutazione di Incidenza".

3. In riferimento all'Art. 56 della L.R. n. 6/05 sono vietati la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM).

4. Inoltre sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- l'ampliamento delle superfici coltivate a Kiwi nel bacino idrologico del Sintria,
- l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali stagni, laghetti, pozze di abbeverata, risorgive, fossi, muretti a secco, canneti, siepi, filari alberati, alberi isolati, piantate ;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente competente alla valutazione di incidenza;
- la conversione delle superfici a prato e a pascolo permanente, così come indicate nella cartografia allegata, ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, punto 2 lettera c) del Regolamento (CE) n.1120/2009 e s.m. e i.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, lungo le sponde dei fossati, nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- le lavorazioni superficiali e lo spandimento di liquami e reflui zootecnici all'interno di impluvi;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Articolo 7 Gestione forestale

- 1. Nelle aree comprese all'interno di tutto il sito è vietato l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
- 2. È vietato l'imboschimento di praterie o macchie con gli habitat 5130 - Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli; 5210 - Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.; 6110 - Formazioni erbose rupicole calcilole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*; 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo; 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*; 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi; 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine o di macchie con gli habitat;
- 3. Divieto in tutto il sito di utilizzare specie alloctone negli interventi di forestazione;
- 4. Divieto di taglio in presenza di forme carsiche di superficie (erosioni a candela, bolle di scollamento, campi solcati ecc.) e nelle pendenze superiori al 100%;
- 5. Divieto di taglio nella fascia di 10 metri circostante ingressi di grotta, inghiottitoi, risorgente, forre, doline;
- 6. Divieto di ripristino a ceduo semplice dei cedui invecchiati;
- 7. Divieto di effettuare operazioni in bosco da marzo a fine maggio per salvaguardare i periodi di fioritura delle geofite e di nidificazione-riproduzione della fauna selvatica;
- 8. Divieto di effettuare trattamenti antiparassitari;
- 9. Per ogni intervento di diradamento non asportare più del 25-30% della massa legnosa presente;

- 10. Divieto di trasformazione delle piste forestali a fondo naturale (in particolare bitumatura, inghiaatura andante);
- 11. Garantire il rispetto assoluto degli affioramenti gessosi (rupi isolate, ingressi di grotta, forre, doline di crollo)
- 12. Divieto di taglio delle seguenti specie arboree e/o arbustive:
 - Acero minore (*Acer monspessulanum*)
 - Alternano (*Rhamnus alaternus*)
 - Borsolo (*Staphylea pinnata*)
 - Carpino bianco (*Carpinus betulis*)
 - Cerro (*Quercus cerris*)
 - Fillirea (*Phillyrea latifolia*)
 - Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);
 - Ginepro comune (*Juniperus communis*)
 - Ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus*)
 - Leccio (*Quercus ilex*)
 - Pero corvino (*Amelanchier ovalis*)
 - Rovere (*Quercus petraea*)
 - Terebinto (*Pistacia terebinthus*)
 - Tiglio (*Tilia x vulgaris*),

Articolo 8 Attività venatoria e gestione faunistica

1. Sono confermate le prescrizioni definite dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bologna in vigore consistenti in:
2. divieto di attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo dei corvidi è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo di trappole selettive ad accesso laterale in modo da evitare l'intrappolamento di esemplari di astore, lanario e pellegrino, esclusivamente per interventi programmati dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità;
3. divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di Gestione; in ogni caso questi potranno essere autorizzati solo se effettuati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
4. divieto di effettuare l'apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
5. divieto di effettuare il controllo della densità della popolazione di Volpe mediante intervento a meno che non sia esplicitamente autorizzato dall'Ente di Gestione previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
6. divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale e con l'eccezione della caccia agli uccelli acquatici per la quale si rimanda al punto successivo;
7. divieto di caccia all'Allodola da appostamento e in forma vagante per evitare abbattimenti accidentali di Tottavilla;
8. divieto di svolgimento dell'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore;

9. divieto di costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
10. divieto di riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria all'interno del sito;
11. il periodo di caccia collettiva al Cinghiale all'interno del sito è anticipato al periodo ottobre-dicembre a partire dall'approvazione delle presenti Misure;
12. divieto di realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli.;
13. Il controllo del cinghiale in ambiti protetti è possibile anche utilizzando il metodo della girata, come definito nel Regolamento Regionale n. 1/2008, esclusivamente da luglio a dicembre; sono vietate le girate contemporanee in parcelle contigue, è comunque sempre vietata la caccia al cinghiale in battuta o mediante braccata. Il controllo dei cervidi in ambiti protetti deve essere svolto esclusivamente attraverso l'uso di trappole e metodi selettivi sia durante la stagione venatoria sia al di fuori di essa.
14. È vietato l'uso di pasture salvo casi in cui sono ammesse nell'ambito di piani di controllo di specie particolari, quali ad esempio il cinghiale alla posta.

Articolo 9 Attività di pesca e gestione ittica

1. Sono vietati le attività e gli interventi di seguito indicati:
 - la pratica della pesca no kill per le specie esotiche, come previsto dalla normativa vigente;
 - l'effettuazione di ripopolamenti, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da centri pubblici e privati di riproduzione; nel caso di centri pubblici di riproduzione potranno essere utilizzati stock di comprovata rusticità, ancorché ibridi, la cui origine possa essere ricondotta a materiale selvatico proveniente dallo stesso bacino/sottobacino idrografico in cui verranno effettuate le semine; il materiale per i ripopolamenti dovrà essere accompagnato da autocertificazione riguardante la provenienza ed essere certificato geneticamente da un soggetto pubblico (Università, Istituto zooprofilattico, ISPRA); le attività di ripopolamento consentite dovranno prevedere la redazione di appositi verbali di semina, che dovranno essere consegnati all'Ente di gestione e dovranno contenere le seguenti principali informazioni:
 - a) calendario delle semine,
 - b) indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti comprensiva di certificazione genetica ed autocertificazione riguardante la provenienza,
 - c) il numero di esemplari, nel caso delle uova embrionate, degli avannotti e del novellame dell'annata,
 - d) il peso totale, nel caso di materiale d'età superiore o della "pronta pesca",
 - e) la pezzatura, nel caso del novellame dell'annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm),
 - f) indicazione cartografica dei luoghi dove saranno effettuati i rilasci;
2. le traslocazioni di emergenza da valle a monte al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone.

Articolo 10 Conservazione di habitat e specie

1. Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e tombamento della rete idrografica minore.
2. Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.
3. Divieto di taglio di alberi con presenza accertata di nidi o rifugi di specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE

Articolo 11 Sanzioni

1. Ogni infrazione alle presenti norme, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, comporta la sanzione amministrativa minima stabilita dalla legge regionale n. 6/05 per le violazioni dei regolamenti dei Parchi, da euro 25,00 a euro 250,00.